

Decisione n. 45 del 20 settembre 2022

OGGETTO: Avv. (*Omissis*) - Istanza di accesso legge 7 agosto 1990, n. 241 e Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - (202215494).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA l'istanza del 28.07.22 e successive integrazioni con le quali Avv. (*Omissis*) si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego opposto dal Comune di (*Omissis*) alle richieste di accesso prodotte ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, finalizzate ad ottenere ostensione e copia di eventuali provvedimenti adottati nei confronti del (*Omissis*), quale il verbale della (*Omissis*) formatosi a seguito della segnalazione presentata dallo stesso ricorrente in data 26.06.22;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RICHIAMATA la nota prot. n. 1297 ED del 12.08.22 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha invitato l'Amministrazione a fornire, nel termine di 20 giorni, ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo;

DATO ATTO che l'Ente, con note del 29.08.22 prot. n. 0153281/2022 - RIF. 0133558 e del 30.08.2022 prot. n. 0154427/2022 - RIF. 0145947/2022 ha fornito all'istante, notiziandone quest'Ufficio, le informazioni ed ha trasmesso gli atti richiesti ad eccezione del verbale formato a seguito del sopralluogo della (*Omissis*) c/o il (*Omissis*), ritenuto inaccessibile dal (*Omissis*) poiché afferente ad un procedimento penale pendente c/o la Procura di (*Omissis*) e pertanto sottratto all'accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., accessibile esclusivamente secondo le modalità previste dal c.p.p.;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. del 28/10/2016, n. 4537 relativamente alla non ostensibilità degli atti di Polizia Giudiziaria ha stabilito che:

a. ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale *"sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*;

b. la secretazione copre singoli atti di indagine o una loro sequenza e permane non oltre l'avviso di conclusione delle indagini; la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, fatte salve eventuali richieste di proroga indagini assentite;

c. l'art. 24, L. n. 241/1990 recita come segue: *"l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento"*, mentre l'art. 9, D.P.R. n. 184/2006 dispone che *"il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa"*;

d. gli atti sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. risulterebbero sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 legge 241/1990 in quanto coperti da

segreto, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini

e. in caso di atto inaccessibile perché coperto da segreto istruttorio, l'ordinamento ammette comunque tutela in quanto l'interessato può eventualmente chiedere visione e copia degli atti al Pubblico Ministero titolare delle indagini, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen., competendo per l'appunto a questi la valutazione circa la possibilità per gli indagati o anche per altri eventuali interessati di accedere agli atti ancora coperti da segreto istruttorio;

RITENUTO nel caso di specie che:

- l'istanza di riesame è stata presentata nei termini previsti;
- appare sussistente l'interesse del ricorrente, essendo il medesimo rilevabile dagli atti;
- gli atti e le informazioni richiesti sono stati forniti eccezion fatta per il verbale *de quo*;

Tutto ciò premesso

DECIDE

a. di ritenere improcedibile il ricorso avverso il denegato accesso documentale e civico volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;



Il Difensore Civico

b. di ritenere differibile l'accesso al verbale della (*Omissis*), qualificabile quale atto di indagine compiuto dalla polizia giudiziaria e pertanto sottoposto al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., accessibile, nell'eventualità, al termine delle indagini preliminari;

c. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 al ricorrente ed al (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

(*Avv. Giandonato Morra*)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.